

Da "osibelvederemarittimo" <osibelvederemarittimo@pec.it>
A "protbelvedere" <protbelvedere@tiscali.it>, "belvederemarittimo.cs.segreteria"
<belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data mercoledì 22 giugno 2022 - 19:59

deliberazione OSL numero 90 del 22/06/2022

Si trasmette quanto in oggetto per la protocollazione e pubblicazione

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*

Allegato(I)

DELIBERA OSL num 90 del 22.06.2022.pdf (2300 KB)

E
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Protocollo N.0010944/2022 del 24/06/2022

Da "oslbelvederemarittimo" <oslbelvederemarittimo@pec.it>
A "protbelvedere" <protbelvedere@tiscali.it>, "belvederemarittimo.cs.segreteria"
<belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data mercoledì 22 giugno 2022 - 19:59

deliberazione OSL numero 90 del 22/06/2022

Si trasmette quanto in oggetto per la protocollazione e pubblicazione

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*

Allegato(i)

DELIBERA OSL num 90 del 22.06.2022.pdf (2300 KB)

Antonio Coscarelli

CN = Antonio Coscarelli
C = IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 090 DEL 22/06/2022

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo- Ammissione alla massa passiva di debito con Agenzia delle Entrate . Avviso di liquidazione di imposta per registrazione di sentenza n.676/2021, notificata al Comune di Belvedere Marittimo in data 13/5/2022 (prot.8546 del 13/5/2022).

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 16:30, si è riunita in videoconferenza previa verifica del collegamento simultaneo a cura del segretario verbalizzante e dichiarazione di validità della seduta a cura del Presidente dell'OSL, in conformità alla deliberazione n.76 del 31/03/2022, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- avv. COSCARELLI Antonio,(Presidente), collegato con piattaforma Skype, dalla postazione n.2,
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente), collegata con piattaforma Skype, dalla postazione n.1, c/o il componente Aloe,
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante) -collegato con piattaforma Skype, dalla postazione n.1.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, "per

l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente";

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e pertanto si ferma alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO

L'avviso di liquidazione n.2021/007/sc/000000566/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate della provincia di Cosenza, a carico del Comune di Belvedere Marittimo di complessive €.200,00 ,per imposta di registro e spese di notifica se dovuta, relativo alla sentenza civile n.566/2021 emessa dal Tribunale di Paola in data 02/8/2021, su appello del Comune avverso la sentenza n.1096/2011 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

PRESO ATTO

Che trattasi di ammissione d'ufficio alla massa passiva relativa a imposta di registrazione per fatti di gestione antecedenti al 31/12/2019, dovuti all'Agenzia delle Entrate , da parte del Comune di Belvedere Marittimo;

VISTA

La documentazione giustificativa presentata in atti e ritenuto di dover autorizzare il pagamento all'Erario di che trattasi, al 100% per l'imposta di registrazione, ma senza spesa di notifica in quanto l'atto è stato notificato per posta elettronica certificata(pec del 13 maggio 2022);

RITENUTO

Che il debito predetto può essere ammesso alla massa passiva del dissesto in quanto relativo a fatti di gestione maturati entro il 31.12.2019, di competenza di questo OSL;

RICHIAMATI

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'organo

straordinario di liquidazione);

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i., recante "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

-la deliberazione dell'OSL n.76 del 31.3.2022, recante "Dissesto del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione atto di autorganizzazione, ex art.253, 3° comma TUEL,(omissis)";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di ammettere alla massa passiva del dissesto il credito di €.200,00 nei confronti della Agenzia delle Entrate, di cui allo Avviso di liquidazione dell'imposta n.2021/007/sc/000000566/0/001. - notificata al Comune di Belvedere marittimo con pec del 13/5/2022 , prot.8546 del 13/5/2022, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3-Di autorizzare la liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate della provincia di Cosenza, imputando la relativa somma di €. 200,00 - sul conto della gestione liquidatoria dell'OSL;

4-Di demandare al servizio finanziario- del Comune di provvedere ai relativi adempimenti;

5-di disporre, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione straordinaria di liquidazione" a cura dell'Ufficio di segreteria comunale.

6- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi.;

7 -Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR Sezione di Catanzaro, nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso a cura del segretario verbalizzante alla segreteria del Comune.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Antonio Coscarelli (Presidente)Fto digitalmente

Antonietta Chiellino (Componente)Fto digitalmente

Vincenzo Aloe (Componente verbalizzante)Fto digitalmente

Da - "dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it" <dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it>
A "belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data venerdì 13 maggio 2022 - 08:26

OSL

**RISERVATA PERSONALE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TDL2021007SC0000005660001 -
AVVISO DI LIQUIDAZIONE [ENTRATE|AGEDP-CS|REGISTRO UFFICIALE|95073|06-05-2022]
[216600199|210624475]**

Oggetto: RISERVATA PERSONALE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TDL2021007SC0000005660001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE

Allegati: 1

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

Allegato(i)

TDL2021007SC0000005660001.pdf.p7m (381 KB)

InfoProtocollo.txt (0 KB)

infoProtocollo.txt (0 KB)



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAOLA (TDL)

AVVISO NUM. 2021/007/SC/000000566/0/001

Il DIRETTORE PROVINCIALE DE SENSI PIETRO
avverte

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

C.F. 00346830789

DOMICILIATO IN
VIA MAGGIORE MISTORNI N 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
IN QUALITA' DI APPELLANTE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000566/2021

DEL 02/08/21 EMESSO DAL TRIBUNALE PAOLA

e per i seguenti motivi:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO AI SENSI
DEGLI ARTT. 2 E 37 DEL D.P.R. N. 131/1986.

SENTENZA REPERTORIATA AL N.676/21, CHE INTEGRATA LA SENTENZA IMPUGNATA
N.1096/2011 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO, RIGETTA
L'APPELLO.

TASSAZIONE:

-APPLICAZIONE EX ART. 8 LETT. D) DELLA TARIFFA PARTE I D.P.R. N. 131/1986
DELL'IMPOSTA FISSA DI EURO 200,00.

APPELLANTE: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

APPELLATO: DI GIOIA ANTONIO

N.B. DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO SI PREGA DI FAR PERVENIRE LA RICEVUTA ALL'UFFICIO
IN INTESAZIONE PER LA REGISTRAZIONE.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

CARLO RIZZUTO

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DE SENSI PIETRO

Avviso di liquidazione n. 2021/007/SC/000000566/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **CARLO RIZZUTO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.). Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it**

2021/007/SC/000000566/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.lgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2021/007/SC/000000566/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

REFERENTE AL QUALE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI: ANNA MUNNO
TEL. 0984/8453362 - INVIARE COPIA DEL PAGAMENTO -MAIL
ANNA.MUNNO@AGENZIAENTRATE.IT

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sull'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art 124 c. 1 del T.U. 267/2000 e resterà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Belvedere Marittimo, lì

24 GIU. 2022



Il Responsabile del servizio di segreteria

.....
A. L. (F. L.)
Istruttore direttivo

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.